

					
	Istituto Comprensivo Statale "Manzoni Impastato" con sezione ad INDIRIZZO MUSICALE via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel./Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.edu.it				

I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO
 Prot. 0002095 del 09/02/2022
 IV (Uscita)

Ufficio personale

Dsga

Sito web

Al personale scolastico

Circ. n. 297 del 9/2/2022

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa l'elettorato Attivo da comunicare alle OO.SS. richiedenti

In riferimento alla precedente circolare n. 265 del 01.02.2022 si forniscono chiarimenti riportandoli dalla nota ARAN Circolare n. 1/2022

OMISSIS

§ 4. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:

a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;

b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
 2. devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c).

OMISSIS

§ 8. Elettorato attivo

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (**diritto di voto**) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). **Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:** - il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... - il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); - il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). **Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori.**



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvia Schiraldi

S. Schiraldi